

I-NOTE N. 63 / 2022 - TAX

13 OTTOBRE 2022

NORMATIVA E PRASSI IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La valutazione anti-abuso di un'operazione di scissione parziale preceduta da un conferimento

La determinazione del luogo di effettuazione ai fini Iva

La deduzione delle perdite su crediti e il legame con i principi contabili

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La rettifica della detrazione Iva per i beni non utilizzati nell'attività economica

La detrazione dell'Iva sulla base del solo contratto

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La legittimità della svalutazione integrale dei crediti

Il termine per il rimborso dell'Iva in caso di fattura errata

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il mancato recupero del credito R&S in assenza del parere tecnico del Mise

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

La valutazione anti-abuso di un'operazione di scissione parziale preceduta da un conferimento

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 6 ottobre 2022, n.496

L'Agenzia delle entrate, in tema di operazioni straordinarie, ha chiarito che un'operazione di scissione parziale non proporzionale, preceduta da un conferimento di partecipazioni operato ai sensi dell'art.177, comma 2 del Tuir, non integra un'ipotesi elusiva di cui all'art.10-bis della legge 27 luglio 2000, n.212. Infatti, afferma l'Amministrazione finanziaria, non si riscontra alcun vantaggio fiscale indebito laddove le operazioni siano finalizzate alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale e mosse da interessi delle società coinvolte, piuttosto che dei singoli soci.

[torna su](#)

La determinazione del luogo di effettuazione ai fini Iva

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 5 ottobre 2022, n.494

L'Agenzia delle entrate, in materia di commercio elettronico, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'identificazione del luogo di effettuazione di una vendita di un pacchetto di servizi, fornito da un soggetto residente nel Regno Unito a privati consumatori italiani. Il pacchetto di servizi include:

- i. la fornitura di contenuti digitali predefiniti (video-corsi e *e-book*, ecc.), riconducibile tra i servizi elettronici, soggetti ad Iva nello Stato membro del privato committente ai sensi dell'art.7-*octies*, comma 2 del Decreto Iva; e
- ii. la fornitura di consulenze telefoniche volte a indirizzare i clienti nella scelta di detti contenuti digitali e nell'accesso a gruppi dedicati sui *social network*, riconducibile tra i cd. servizi generici, soggetti ad Iva nello Stato membro del prestatore ai sensi dell'art.7-*ter*.

Occorre, pertanto, valutare preliminarmente se tali prestazioni debbano considerarsi distinte o, piuttosto, come una prestazione economica unitaria, composta da un elemento principale e da un elemento accessorio; una volta identificati, in funzione delle clausole contrattuali e delle circostanze concrete, l'elemento preponderante e quello accessorio, il luogo di effettuazione dell'operazione deve essere determinato avendo riguardo al trattamento riservato all'elemento "principale".

[torna su](#)

La deduzione delle perdite su crediti e il legame con i principi contabili

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 5 ottobre 2022, n.491

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'individuazione del periodo di imputazione temporale delle perdite su crediti vantati nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali ed istituti assimilati. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la deduzione è ammessa nel periodo d'imposta in cui la perdita viene imputata in bilancio, anche se ciò avviene in un periodo d'imposta successivo a quello di apertura della procedura, purché non posteriore a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

[torna su](#)

La rettifica della detrazione Iva per i beni non utilizzati nell'attività economica

Corte di Giustizia – Sentenza del 6 ottobre 2022, causa C-293/21

La Corte di Giustizia, ricordando preliminarmente che, in linea di principio, il diritto di detrazione si considera acquisito anche se, successivamente e per motivi estranei alla propria volontà, il soggetto passivo non fa uso dei beni e dei servizi che hanno dato luogo a detrazione nell'ambito di operazioni soggette ad Iva, ha affermato che, al contrario, un soggetto passivo è tenuto a rettificare la detrazione dell'Iva assolta a monte e relativa all'acquisto di beni e/o servizi destinati a produrre beni d'investimento, nell'ipotesi in cui, a causa della decisione del proprietario o dell'azionista unico di tale soggetto passivo di mettere quest'ultimo in liquidazione, nonché della domanda e dell'ottenimento della cancellazione dal registro dei soggetti passivi Iva, i beni d'investimento creati non siano stati utilizzati, né lo saranno mai, nell'ambito di attività economiche soggette ad imposta.

[torna su](#)

La detrazione dell'Iva sulla base del solo contratto

Corte di Giustizia – Sentenza del 29 settembre 2022, causa C-235/21

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che nessuna Amministrazione fiscale può negare il diritto di detrazione dell'Iva in relazione a una fattura che non rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa, laddove quest'ultima disponga comunque di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali del diritto risultino soddisfatti. In altre parole, afferma la Corte, può essere qualificato come "fattura", qualsiasi documento che contenga le informazioni previste dall'art.203 della direttiva 2006/112/CE; pertanto, il contratto che contiene le caratteristiche della fattura consente l'esercizio del diritto di detrazione per il cessionario/committente dell'operazione, anche laddove il fornitore non abbia provveduto a dichiarare e versare l'imposta.

[.torna su](#)

La legittimità della svalutazione integrale dei crediti

Corte di Cassazione – Sentenza del 6 ottobre 2022, n.29117

La Corte di Cassazione, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito come sia ammissibile svalutare interamente un credito ritenuto inesigibile sulla base di una valutazione che poggi esclusivamente sulla riconosciuta sussistenza del rischio d'inesigibilità ragionevolmente prevedibile, ma non ancora definitiva, posto che l'integrale svalutazione del credito non ne determina la cancellazione dal bilancio, poiché, in tale caso, il credito non è venuto meno né dal punto di vista giuridico (in quanto la pretesa creditoria può essere fatta valere nei confronti del debitore inadempiente), né dal punto di vista economico. Inoltre, conclude la Suprema Corte, non sussiste il rischio di fruire di una doppia deduzione dal reddito d'impresa, atteso che il combinato disposto degli artt.106 e 101, comma 5 del Tuir, impedisce che l'importo dedotto a titolo di svalutazione possa essere nuovamente dedotto a titolo di perdita.

[.torna su](#)

Il termine per il rimborso dell'Iva in caso di fattura errata

Corte di Cassazione – Sentenza del 27 settembre 2022, n.28062

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che il soggetto passivo che ha erroneamente fatturato con applicazione dell'Iva una prestazione non soggetta al tributo, ha diritto al rimborso dell'imposta, da esercitare al più tardi entro il termine di due anni, come previsto dall'art.30-ter del Decreto Iva, risultando irrilevante l'eventualità che il soggetto non abbia attivato, entro il termine di un anno dall'emissione della fattura, la procedura di recupero con nota di variazione ex art.26, commi 2 e 3 del citato decreto.

[torna su](#)

Il mancato recupero del credito R&S in assenza del parere tecnico del Mise

Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia – Sentenza del 16 settembre 2022, n.276

La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, in materia di credito per ricerca e sviluppo, ha chiarito che, sebbene la richiesta di parere tecnico del Mise rappresenti una facoltà e non un obbligo, l'Amministrazione finanziaria non può rivendicare il possesso di conoscenze di natura tecnico-scientifica tali da consentire un'appropriate disamina in merito alla rispondenza delle attività di ricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d'imposta. Pertanto, laddove sussistano problematiche tecniche di complessità non trascurabile, l'assenza di un parere tecnico fa sì che le motivazioni esposte nell'atto di recupero si pongano sullo stesso piano delle deduzioni difensive, risultando quindi intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it